

Roma, 1° maggio 2026

Notizie TraLeDonne – N° 30 a cura di Raffaella Cornacchini

SOMMARIO

La violenza sessuale e le scelte dell'Unione Europea sul consenso.

Un convegno con la giudice Paola Di Nicola Travaglini p. 2

La nuova ricerca Istat sui Centri AntiViolenza (CAV) p. 8

La violenza sessuale e le scelte dell'Unione Europea sul consenso. Un convegno con la giudice Paola Di Nicola Travaglini

L'associazione IoParloEuropeo, costituitasi con l'intento di promuovere la conoscenza della UE e della cittadinanza europea, ha organizzato il 4 marzo 2026 un incontro con la giudice Paola Di Nicola Travaglini sul tema *La violenza sessuale e le scelte dell'Unione Europea sul consenso*, moderatrice la diplomatica ed ex europarlamentare Beatrice Covassi.

Paola Di Nicola Travaglini, autrice tra l'altro dell'opera *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio* in cui esamina il modo in cui pregiudizi e stereotipi di genere influenzano le decisioni assunte nelle aule di tribunale, ha iniziato ricordando che in Europa 1 donna su 3 ha subito qualche forma di violenza.

L'esperienza della violenza riguarda purtroppo ogni essere umano, ma nello specifico la violenza contro le donne ha radici ataviche e profondissime risalenti ad almeno 4000 anni fa. Essa si basa su una relazione gerarchica asimmetrica tra i generi, con una disparità che si riflette anche sul linguaggio e sui proverbi (*auguri e figli maschi; chi dice donna dice danno; fatti maschi e parole femmine...*). La violenza di genere, fino al femminicidio, e la violenza sessuale nascono entrambe dalla medesima radice culturale basata sulla sopraffazione sulla donna.

Lo stupro, che si potrebbe pensare origini da un impulso sessuale irrefrenabile, è in realtà uno degli strumenti più utilizzati dagli uomini come forma di umiliazione, sopraffazione e controllo della donna. Con una ridottissima oscillazione tra un Paese e l'altro, le statistiche dimostrano che l'autore di stupro è nel 97-99% dei casi un uomo e che il 70-80% degli stupri avviene in ambito familiare – venendo perpetrato da genitori, partner o ex partner, cugini, nonni, nuovi compagni delle madri – oppure viene commesso in contesti che dovrebbero essere protetti, ossia ad opera di amici di famiglia, maestri e professori, *caregiver* o personale sanitario nel corso di visite mediche.

La reazione della donna alla violenza sessuale è di frequente la cosiddetta *tanatosi* o *freezing*, cioè la totale passività che si manifesta come silenzio, incapacità di reagire e paralisi da paura. Si tratta, in pratica, di una non-reazione che viene spesso letta come accettazione degli atti sessuali, tanto è vero che una delle prime domande poste dalle forze dell'ordine a una vittima di violenza è "Perché non ha reagito?". Questo fatto è tanto più sorprendente in quanto, per altri reati, la remissività della

vittima viene lodata come un atteggiamento intelligente che evita conseguenze imprevedibili. Il Ministero dell'Interno, ad esempio, nel suo vademecum sul comportamento da tenere in caso di rapina consiglia, ai primi due punti, di “non reagire” e di “assecondare le richieste del rapinatore” (dal sito www1.prefettura.it).

Cosa serve quindi per poter parlare di violenza sessuale? Serve il dissenso o piuttosto la mancanza di consenso? Serve un esplicito no oppure basta il non dire sì?

In tema l'art. 36 della Convenzione di Istanbul – ratificata dall'Italia con la l. 77/2013 – parlando di violenza sessuale non parla affatto di dissenso né contempla la necessità di una reazione da parte della vittima, ma la definisce un “atto sessuale non consensuale” oppure un atto sessuale compiuto “senza consenso”:

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;*
- b altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;*
- c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.*

2 Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Più di recente la Direttiva (UE) 2024/1385 *Sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, pur con una genesi molto travagliata dovuta alle diversità normative dei singoli Stati Membri, ha recepito di fondo tale impostazione, in particolare nell'art. 35 (“*Misure specifiche per prevenire lo stupro e promuovere il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali*”) in cui si dice tra l'altro:

1 Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali radicati nei rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini o basati sui

ruoli stereotipati di donna e uomo, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali, del sesso e del consenso.

Le misure di cui al primo comma si basano sui principi di uguaglianza di genere e non discriminazione e sui diritti fondamentali e riguardano, in particolare, il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona.

[....]

3 (...) il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica di una persona.

Di pari importanza è l'art. 36 relativo alla formazione e informazione dei professionisti che hanno maggiore probabilità di entrare in contatto con le vittime, quali operatori sanitari, agenti di polizia e personale giudiziario. In questi ambiti la formazione e l'informazione devono avere la finalità di consentire una interazione con le vittime improntata al rispetto e scevra da stereotipi di genere.

La strada da percorrere è ancora molto lunga, basti pensare che in Italia solo nel 1996 la violenza sessuale ha cessato di essere un reato contro la morale per divenire un reato contro la persona con una delle leggi dall'iter più complesso e lungo della storia del nostro Paese. Dal 2003 le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ribadiscono il principio che è stupro non l'atto basato sulla violenza fisica, quanto l'atto basato sull'assenza di consenso. Un consenso, ribadisce da oltre 10 anni la Corte di Cassazione italiana, che deve essere libero, revocabile e perdurante per tutto il corso dell'attività sessuale.

In Europa sono 17 i Paesi che hanno introdotto nella propria legislazione il concetto di consenso, mentre la Germania rimane ancorata all'idea di "dissenso" con una scelta duramente criticata da magistrato e operatrici dei centri antiviolenza. Nella precedente legislazione tedesca lo stupro veniva connotato dalla reazione fisica della vittima, non essendo sufficiente il semplice dissenso verbale. Con una legge del 2016 si è passati al concetto del *Nein heisst Nein* ("no significa no"), dove basta rifiutare l'atto a parole anche in caso di mancata resistenza fisica. Può sembrare un passo avanti, ma tale legge non tiene conto della passività dovuta al *freezing*, che rende la vittima incapace anche di opporsi verbalmente agli abusi.

In Italia è in corso di approvazione una proposta di *Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*, prima firmataria l'on. Laura Boldrini, in cui, con un ulteriore passo in avanti, viene introdotto il principio del consenso esplicito (*"solo sì vuol dire sì"*). Tale proposta, approvata all'unanimità dalla Camera, è stata invece respinta proprio il 25 novembre su opposizione della Lega dal Senato e da esso rinviata alla propria Commissione Giustizia con una riformulazione basata sul "dissenso riconoscibile", e quindi in modo fortemente analogo alla legge tedesca. Più precisamente la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, on. Giulia Bongiorno, ha così riformulato il testo *"La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso"*.

Da un accordo che sembrava bipartisan si è tornati, proprio ad opera di una donna, a una situazione di minor tutela, in cui l'onere della prova ricade sulle spalle della vittima, che deve attestare di avere espresso il proprio dissenso in maniera palesemente comprensibile.

L'Avv. Teresa Manente di Differenza Donna, anni in prima linea nella difesa di donne e minori vittime di violenza, ha ricordato che l'Europa ha avuto un ruolo fondamentale nell'indurre un mutamento culturale con il quale la violenza sulle donne è stata inserita tra le principali violazioni dei diritti umani e ha richiamato l'art. 117 della Costituzione italiana in cui si dice che *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"*. In altre parole, nessuna norma nazionale può andare contro le norme sovranazionali, quali sono appunto quelle della Convenzione di Istanbul ratificata dallo Stato italiano. Se nella Convenzione è scritto che ogni atto sessuale senza consenso è reato, l'ordinamento italiano non può andare in una direzione diversa e difatti le pronunce della Cassazione hanno più volte ribadito che il consenso deve essere libero e inequivocabile e deve perdurare per tutto l'atto sessuale. In altre parole, è la donna che sceglie e decide cosa vuole e come lo vuole.

Riprendendo la parola, Paola Di Nicola Travaglini ha dato la notizia che solo pochi giorni prima dell'incontro le Commissioni del Parlamento Europeo per le Libertà Civili e i Diritti delle Donne hanno approvato a larga maggioranza una relazione in cui si chiede alla Commissione Europea di

giungere a una definizione comune di stupro come atto sessuale senza consenso. Paola Di Nicola Travaglini ribadisce il principio già espresso dall'Avv. Manente per il quale i giudici italiani sono anche giudici europei, quindi non devono applicare solo la legge italiana ma anche le norme sovranazionali ratificate dallo Stato italiano, e pertanto non possono non tenere conto del diritto inviolabile delle donne di vivere libere dalla violenza e di vedere rispettata l'intangibilità del proprio corpo e la scelta della propria sessualità. Se non passasse una modifica del 609-*bis* improntata al principio del consenso, bisognerà confidare sulla giurisprudenza della Cassazione che è ormai consolidata in tale direzione.

In questo scenario l'educazione affettiva è estremamente importante perché mentre in Italia il modello femminile negli ultimi decenni ha iniziato ad evolversi (nonostante il rischio dell'“io faccio tutto”), il modello maschile è rimasto invece cristallizzato e ancorato ai principi del successo e del potere. Nonostante tutto, poi, per le donne permane una educazione al compiacimento, che alimenta i sensi di colpa, anziché una educazione alla consapevolezza. Bisogna quindi lavorare – e molto – per una cultura delle relazioni tra esseri umani alla pari in cui non esistono potere e subordinazione.

Interpellata sul ruolo che la scuola può avere per stimolare tale consapevolezza, Paola Di Nicola Travaglini pone due domande: chi li fa questi corsi? e chi seguirà i ragazzi successivamente? La giudice cita la propria esperienza nel contesto scolastico: i ragazzi, incontrandola, si rendono spesso conto di essere stati vittime o autori di violenza. E a questo punto, a chi si rivolgeranno questi giovani? Chi potrà indirizzarli nel quotidiano senza una adeguata formazione degli insegnanti?

In chiusura dell'incontro Paola Di Nicola Travaglini riprende il tema della l. 181/2025, passata sotto silenzio e di cui apparentemente nessuno sa nulla. Con essa – ed è una cosa rivoluzionaria – è stato introdotto il concetto di femminicidio, ma non se ne è parlato in televisione, così come non si è parlato dei diritti delle vittime, non si sa che siamo antesignani rispetto agli altri Paesi europei, non si sa che abbiamo chiarito che il femminicidio non ha niente a che vedere con l'amore, la gelosia, l'ira bensì riguarda l'odio, il potere e il controllo. È una rivoluzione giuridica e culturale ma nessuno se ne è accorto. La legge sul femminicidio è stata approvata all'unanimità, ma tre mesi dopo avviene il ribaltone sulla modifica alla legge sullo stupro e quindi non resta che dire che, evidentemente, il femminicidio è meno pericoloso del consenso.

È notizia del 28 aprile che in una risoluzione adottata martedì con 447 voti a favore, 160 contrari e 43 astensioni, l'Europarlamento ha invitato gli Stati membri ad allinearsi ai principi della Convenzione di Istanbul, che la UE ha ratificato nel 2023.

In particolare la relatrice della Commissione per le Libertà Civili, la svedese Evin Incir, ha dichiarato che è moralmente e giuridicamente inaccettabile che in tutti gli Stati della UE le donne non siano protette da legislazioni basate sul principio "solo sì significa sì". Nella scorsa legislatura non è stato possibile raggiungere una definizione europea comune di stupro da inserire nella direttiva sulla violenza contro le donne, ma sempre più governi basano le proprie leggi sul principio del consenso esplicito: dal 2023, ad esempio, lo hanno fatto Francia, Finlandia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Evin Incir ha concluso dicendo: "Il momento è favorevole: è tempo di adottare una definizione europea comune di stupro fondata sull'assenza di un consenso libero e revocabile."

L'Europarlamento ha ribadito che il silenzio, la mancata resistenza, l'assenza di un "no", la condotta sessuale passata della vittima non possono essere interpretati come forme di consenso e ha affermato al contempo che il consenso deve essere valutato nel contesto, anche nei casi che coinvolgono l'uso di violenza e minacce, l'abuso di potere, la perdita di coscienza dovuta a intossicazione, uso di sostanze chimiche, oppure sonno, malattia, lesioni fisiche o disabilità. Parimenti la legislazione e la pratica giudiziaria devono tener conto delle risposte traumatiche, come il freezing e l'immobilità temporanea.

La nuova ricerca Istat sui Centri AntiViolenza (CAV)

Il 10 marzo 2026 l'Istat ha pubblicato i risultati della ricerca *I Centri AntiViolenza e le donne che hanno avviato il percorso di uscita dalla violenza* relativa all'anno 2024 e visualizzabile in forma integrale all'indirizzo https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/03/Centri-antiviolenza_Istat-DPO_Anno-2024.pdf.

La rilevazione dei dati sui sistemi di protezione delle donne vittime di violenza, avviata nel 2017, si è ampliata andando a coprire nel 2018 le prestazioni erogate dai CAV e dalle case rifugio e, nel 2020, un'ampia serie di informazioni sull'utenza dei CAV e sulla diffusione dei dati del numero di pubblica utilità 1522. Sin dalla prima edizione queste ricerche sono state condotte in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) della Presidenza del Consiglio e con le Regioni.

È la Convenzione di Istanbul a prevedere, all'art. 22, che gli Stati aderenti predispongano “*servizi specializzati di supporto immediato, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione*” della Convenzione stessa.

Le risultanze dell'indagine

- Nel 2024 risultano attivi 409 CAV, ossia +1,2% rispetto al 2023 e +45,6% rispetto al 2017, anno della prima rilevazione, quando i Centri erano 281. Di questi 409 CAV, solo 364 hanno risposto all'indagine e quindi le risultanze appresso indicate sono relativamente parziali, in quanto si basano sulle informazioni fornite dai soli Centri che hanno scelto di collaborare con l'Istat. Le regioni con il maggior numero di CAV sono la Campania (64 CAV, pari al 15,6% del totale), la Lombardia (57 CAV, ossia il 13,9%) e il Lazio (45 CAV, cioè l'11%). Rapportando tale dato numerico alla popolazione femminile residente, l'offerta di Centri antiviolenza in Italia è pari a 0,14 CAV ogni 10mila donne.
- I Centri antiviolenza operano prevalentemente in ambito comunale o intercomunale (45,3%), mentre un ulteriore 33,8% è attivo a livello provinciale o interprovinciale e un 20,9% dichiara invece una competenza regionale o interregionale. La maggior parte dei CAV (56,9%) opera in locali utilizzati a titolo gratuito. La proprietà dei locali riguarda meno di un CAV su 10, mentre circa un terzo dei Centri (33,5%) sostiene spese di affitto.
- Nel 47% dei casi il finanziamento dei CAV è esclusivamente pubblico, ma sono frequenti anche i CAV operanti in modalità mista, con una collaborazione tra istituzioni pubbliche e

private. Sono invece esigue le percentuali dei CAV che si basano esclusivamente su finanziamenti di natura privata (1,6%) o che non hanno ottenuto alcun finanziamento (1,1%).

- Nel 2024 risultavano impiegate nei CAV 6.994 operatrici; diminuisce invece l'apporto di volontarie, passato dal 56,1% del 2017 al 48,5. Il personale impegnato nei CAV presenta diversi profili professionali: le coordinatrici e/o responsabili e le operatrici di accoglienza sono presenti in quasi tutti i Centri, rispettivamente nel 98,1% e 98,4% dei casi, così come le psicologhe (95,9%) e le avvocate (94,8%). Seguono profili professionali meno rappresentati: assistenti sociali (59,6%), educatrici (54,9%), mediatrici culturali (44,5%), orientatrici al mercato del lavoro (50,3), personale sanitario (10,4%). Il 73,9% dei CAV ha figure amministrative, il 57,9% esperte che si occupano di comunicazione e il 33% figure aventi profilo di ausiliaria. L'84,6% dei CAV ha organizzato nel corso dell'anno corsi di formazione e/o aggiornamento specifici per il proprio personale.
- Sulla base dei dati forniti, si sono rivolte ai CAV 61.370 donne, ossia in media 169 donne per CAV, con valori più alti nel Nord-ovest (241) e nel Nord-est (238) e più bassi nel Sud (72). Poco più di 36.400 donne hanno affrontato nel 2024 il proprio percorso di uscita dalla violenza con l'aiuto dei CAV (erano 26.000 nel 2022). Di queste, il 16,5% di esse si trovava in situazioni di emergenza e di pericolo per la propria incolumità.
- Non è facile delineare il profilo di queste donne in quanto molte informazioni non rientrano tra i dati schedati dai CAV. Abbiamo dati relativi all'età, con la fascia più rappresentata che è quella tra i 40 e i 49 anni (28,3%), seguono le 30-39enni (26,1%), le donne con meno di 29 anni (22,0%), quelle tra i 50 e i 59 anni (16,6%), quelle tra i 60 e i 69 anni (5,4%), le ultrasessantenni (2,0%), le giovanissime con meno di 16 anni (0,7%). Disponiamo anche di dati relativi alla nazionalità e alla scolarità e alla situazione lavorativa: si tratta in prevalenza di donne italiane (73,0%) e le straniere rappresentano poco più di un quarto del totale (il 27% più ulteriori 14 donne che sono apolidi). Il 44,7% ha un diploma di scuola secondaria di II grado, il 19,8% una laurea o un dottorato; il 56,7% lavora. Il 4,2% presenta fragilità legate a dipendenze (da alcool, droga, gioco, psicofarmaci), a situazioni debitorie gravi, a precedenti penali, a prostituzione. Solo poco più della metà di esse (per l'esattezza il 54,8%) dichiara di avere familiari, parenti o amici su cui sa di poter contare in caso di bisogno.

- I servizi offerti dai CAV rientrano sostanzialmente in tre tipologie organizzative: possono essere erogati direttamente dal Centro, oppure erogati congiuntamente dal CAV e da un altro servizio, oppure ancora erogati da un altro servizio ma su indirizzamento del CAV. Nel 2024 i servizi minimi che un CAV era chiamato a garantire sono stati il servizio di ascolto (100%), di accoglienza (99,7%), di supporto legale (99,7%) e psicologico (99,7%) e di orientamento e accompagnamento ad altri servizi della rete di protezione (99,5%). A supporto delle specifiche esigenze delle donne i CAV offrono anche altri servizi: il 96,5% dei Centri offre un servizio all'orientamento lavorativo e l'83,5% un servizio di mediazione linguistica-culturale. Tutti i CAV hanno indicato che i propri servizi vengono erogati a titolo gratuito.
- Tra le tipologie di violenza subita, la violenza psicologica viene denunciata da quasi nove donne su 10. Seguono, nel 64,5% dei casi, le violenze fisiche e nel 52,3% dei casi le minacce. Una donna su dieci (10,4%) è stata vittima di stupro o tentato stupro; il 13,6% ha subito altre tipologie di violenze sessuali (molestie sessuali, molestie *online*, *revenge porn*, costrizione ad attività sessuali umilianti e/o degradanti); il 22,8% dichiara di essere stata vittima di *stalking* e/o *cyberstalking*. Il 39,7% delle donne ha indicato di avere subito violenza economica, come per esempio l'impossibilità di usare il proprio reddito; la violenza economica appare più frequente con il crescere dell'età, con un picco tra le donne ultrasessantenni (47%). È invece ridotta la percentuale di donne vittime di tratta (0,4%) o di una qualche forma di violenza contemplata dalla Convenzione di Istanbul (1,5%), come matrimonio forzato o precoce, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata.
- La durata della vittimizzazione varia a seconda della tipologia di violenza subita. Una storia lunga di abusi, almeno quinquennale, riguarda il 46,7% delle vittime di violenza fisica e il 43,7% delle donne che hanno subito minacce, *stalking*, violenza economica o psicologica. Tra le donne che hanno iniziato il percorso a seguito di un singolo episodio violento, la forma di violenza più rappresentata è quella sessuale (14,7%).
- Il numero di figli che assistono alla violenza subita dalla propria madre è elevatissimo e riguarda il 79,2% delle vittime con prole. Nel 24,7% dei casi i figli non sono solo vittime di violenza assistita ma subiscono direttamente le violenze del maltrattante. Circa il 15,7% delle donne dichiara di avere subito atti di violenza durante la gravidanza.

- Per quasi tutte le donne che stanno facendo un percorso di uscita dalla violenza le violenze sono riferibili a un solo autore (96,8%), che nella maggior parte dei casi è una persona con cui la donna ha avuto un legame affettivo importante. Nel 52,8% dei casi si tratta del *partner*, nel 26,1% di un *ex partner*, nel 10,7% di un altro familiare o parente; le violenze subite fuori dall'ambito familiare e di coppia costituiscono il restante 10,4%.
- Purtroppo, le informazioni sociodemografiche ed economiche relative al maltrattante sono disponibili solo per il 40% degli autori. In base a tali dati si evidenzia che si tratta per lo più di un uomo (97,0%), italiano (75,8%), con un'età compresa tra i 30 e i 59 anni (75,4%), con un titolo di studio di scuola secondaria (79,9%), occupato (74,2%). Quasi un autore su quattro (24,8%) ha una forma di dipendenza: alcool, droga, gioco o psicofarmaci. Emerge, inoltre, una storia pregressa di violenze su altre partner nel 12,4% dei casi; ma larga parte delle donne che si sono rivolte ai CAV (il 63,6%) lo ignorava.
- Il supporto dei CAV favorisce la presa di coscienza della donna che si concretizza spesso nella denuncia del maltrattante. Per il 41,3% degli autori denunciati o segnalati è stato richiesto un provvedimento di allontanamento o di divieto di avvicinamento e/o di ammonimento, tuttavia solo il 18,7% dei provvedimenti di allontanamento o divieti di avvicinamento e/o di ammonimento è stato ottenuto entro 7 giorni, per un ulteriore 20,2% sono stati necessari tra gli 8 e i 14 giorni, per la quota restante si è atteso un tempo ancora maggiore, che ha superato i due mesi nel 12,3% dei casi.
- Nel 2024 sono state poco più di 9.800 le donne straniere impegnate in un percorso di uscita dalla violenza. Mediamente esse sono molto più giovani delle italiane e più frequentemente vittime di violenze fisiche e sessuali: il 75,4% ha subito una violenza fisica, il 55,9% una minaccia, il 14,4% ha subito uno stupro o tentato stupro; a queste va aggiunto il 15,6% di donne che ha subito altre tipologie di violenze sessuali.
- Uscire dalla spirale della violenza è più difficile per le donne che non hanno una autonomia economica e/o una rete familiare o amicale di supporto. Risulta invece più agevole per le donne senza figli, per le situazioni di violenza appena emersa e per una continuità pluriennale di percorso con i CAV.

- L'autonomia economica e quella abitativa rappresentano due pilastri fondamentali su cui la donna può rifondare la sua nuova vita. Eccettuando il 29,8% dei casi per cui non sono disponibili informazioni, si vede come alla fine del percorso l'indipendenza economica sia stata raggiunta dall'80,1% delle donne grazie al mantenimento del proprio posto di lavoro (66,6% dei casi) o a una nuova occupazione (26,8%) oppure ancora grazie a una rendita o un sostegno/assegno di mantenimento (7,6%). Le donne che alla conclusione del percorso hanno a disposizione una abitazione – sia essa la casa di provenienza o una nuova sistemazione abitativa – sono l'87,0% mentre nel 13,0% dei casi le donne non sono autonome sotto il profilo abitativo. Le donne con disabilità e le straniere risultano spesso più fragili e più difficili da assistere.
- Aumenta fortemente il numero di donne con disabilità che si rivolgono ai CAV: nel 2024 sono state più di 2800, con un aumento del 145% rispetto al 2020. Il 5,3% ha una difficoltà di tipo sensoriale, il 13,0% una difficoltà motoria, il 14,7% una difficoltà intellettiva e il 73,6% ha un'altra tipologia di difficoltà. A tale crescita non corrisponde un analogo incremento dei CAV accessibili a persone disabili e con operatrici appositamente formate all'accoglienza delle donne con disabilità. Le donne con disabilità che si rivolgono ai CAV sono mediamente in età più avanzata, sono più frequentemente italiane e inoccupate. Rispetto al totale delle donne si osserva una quota maggiore di inviate ad altri servizi territoriali per concludere il percorso di uscita dalla violenza (15,5% contro il 7,7% del totale delle donne).
- Per le donne straniere i CAV erogano anche servizi specifici, come l'attivazione del permesso di soggiorno "per casi speciali" ai sensi dell'art. 18-bis del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), oppure corsi di lingua italiana e di alfabetizzazione. Mediamente le donne straniere sono molto più giovani delle italiane (il 35,5% ha un'età tra i 30 e i 39 anni, il 27,5% tra i 40 e i 49 anni, il 25,5% ha meno di 29 anni e le ultracinquantenni sono solo l'11,5%) e hanno dei livelli di istruzione inferiori: il 12,6%, ad esempio, non ha alcun titolo di studio o possiede solo la licenza elementare. Le donne straniere sono inoltre più frequentemente vittime di violenza fisiche e sessuali.

Dalla ricerca risulta che i due elementi essenziali nel percorso di fuoriuscita dalla situazione violenta sono la durata di esposizione alla violenza (più essa è breve più la fuoriuscita è agevole) e il tempo a disposizione. Prolungando il percorso con i CAV da uno a cinque anni una donna vede aumentare

di quasi cinque volte la probabilità di successo. Ulteriori fattori favorenti sono la mancanza di figli, il mancato ricorso ai servizi sanitari come conseguenza di atti violenti e il fatto che l'autore della violenza sia un ex partner o comunque una persona esterna alla cerchia familiare. Disabilità e mancata autosufficienza economica sono invece i principali fattori ostativi.